*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 178 del 3 agosto 2009 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 3 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

**N. 138**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

# Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni medico-specialistiche.
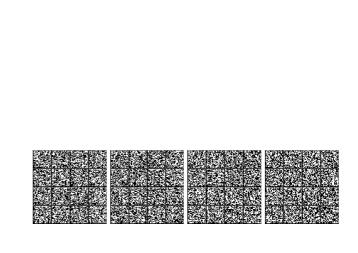
# SOMMARIO

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Al-Nono Osama Hussein Hussein, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Al-Nono Osama Hussein Hussein,** cittadino yemenita, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Medico Chirurgo", conseguito in Yemen, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 30 settembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Al-Nono Osama Hussein Hussein è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Medico Chirurgo", rilasciato il 16 luglio 2003 dall'Università di Sana'a - Facoltà di Medicina e Scienze Sanitarie (Repubblica dello Yemen) al Sig. Al-Nono Osama Hussein Hussein, nato a Sana'a (Yemen) il 16 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Al-Nono Osama Hussein Hussein** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A08434

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Stankevych Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Stankevych Olga,** cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Laurea in Medicina - KB 15069748", conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Stankevych Olga è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Laurea in Medicina – KB 15069748", rilasciato in data 26 giugno 2001 dalla Università Nazionale di Medicina O. Bogomolets (Ucraina) alla Sig.ra Stankevych Olga Mykolayivna, nata a Sambir Lvivska (Ucraina) il 25 giugno 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Stankevych Olga** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08435**

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Al-Khaffaf Ahmad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Al-Khaffaf Ahmad,** cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "M.B.Ch.B. in Medicine and Surgery", conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 30 settembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Al-Khaffaf Ahmad è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "M.B.Ch.B. in Medicine and Surgery ", conseguito in data 22 giugno 2000 presso l'Università di Baghdad (Iraq) dal Sig. Al –Khaffaf Ahmad, nato ad Al Mosul (Iraq) il 24 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Al –Khaffaf Ahmad** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08436**

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Mukred Kaled Abdulwahid Othman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Mukred Khaled Abdulwahid Othman,** cittadino yemenita, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Medico Chirurgo", conseguito in Yemen, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTO** l'art. 16 del predetto decreto n. 206/2007 ed, in particolare , il comma 5, che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titolo identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

**SUSSISTENDO** nel caso di specie i requisiti di cui al citato art. 5;

**VISTO** che, per titoli identici, il riconoscimento del titolo è stato subordinato al superamento di una misura compensativa;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Mukred Khaled Abdulwahid Othman è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Medico Chirurgo", rilasciato nell'ottobre 2002 dall'Università di Aden – Facoltà di Medicina e scienze sanitarie (Repubblica dello Yemen) al Sig. Mukred Khaled Abdulwahid Othman, nato ad Aden (Yemen) il 3 novembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Mukred Khaled Abdulwahid Othman** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08437**

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Mahmoud Naser Muhammad Nassourah, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Mahmoud Naser Muhammad Nassourah,** cittadino palestinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo "Dyplom ДІ 005570" conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTO** l'art. 16 del predetto decreto n. 206/2007 ed, in particolare , il comma 5, che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

**SUSSISTENDO** nel caso di specie i requisiti di cui al citato art. 5;

**VISTO** che, per titoli identici, il riconoscimento del titolo è stato subordinato al superamento di una misura compensativa;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Mahmoud Naser Muhammad Nassourah è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di Medico Chirurgo " Dyplom ДІ 005570", conseguito in data 30 giugno 2001 presso l'Università Statale di Medicina di Kharkiv (Ucraina) dal Sig. Mahmoud Naser Muhammad Nassourah, nato a Qalqilia (Palestina) il 18 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Mahmoud Naser Muhammad Nassourah** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08438**

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Faraj Yasir H., di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Faraj Yasir H.,** cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "M.B.Ch.B. in Medicine and Surgery", conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 30 settembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Faraj Yasir H. è risultato idoneo;

**VISTO** la "Dichiarazione Consolare" con la quale l'Ambasciata della Repubblica dell'Iraq in Italia dichiara che il Sig. Yasir H. Faraj, nato ad Al Anbar (Iraq) il 6 dicembre 1974 e il Sig. Yasir Herdan Farag Al Kubaisy, titolare della laurea n. 553, rilasciata il 2 dicembre 2003 dal Ministero per l'Istruzione Superiore e per la Ricerca Scientifica, Università Al Anbar, si identifica nella stessa persona;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "M.B.Ch.B. in Medicine and Surgery ", n. 553, rilasciato in data 2 dicembre 2003 dal Ministero per l'Istruzione Superiore e per la Ricerca Scientifica, Università Al Anbar (Iraq) al Sig. Yasir Herdan Farag Al-Kubaisy, nato ad Al Anbar (Iraq) il 6 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Faraj Yasir H.** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08439**

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Ashour Alaa Darwish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Ashour Alaa Darwish,** cittadino palestinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo "ДИПЛОМ ДИ n. 212407" conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTO** l'art. 16 del predetto decreto n. 206/2007 ed, in particolare , il comma 5, che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

**SUSSISTENDO** nel caso di specie i requisiti di cui al citato art. 5;

**VISTO** che, per titoli identici, il riconoscimento del titolo è stato subordinato al superamento di una misura compensativa;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Ashour Alaa Darwish è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo "ДИПЛОМ ДИ n. 212407" , rilasciato in data 24 giugno 1993 dal Ministero della Pubblica Istruzione dell'Ucraina e conseguito presso l'Istituto Universitario di Medicina di Donetsk (Ucraina) dal Sig. Ashour Alaa Darwish , nato a Rafah (Palestina) il 29 dicembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Ashour Alaa Darwish** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08440**

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Essam Ahmed Abdo Al-Nagashi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Essam Ahmed Abdo Al-Nagashi,** cittadino yemenita, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Medico Chirurgo", conseguito in Yemen, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTO** l'art. 16 del predetto decreto n. 206/2007 ed, in particolare , il comma 5, che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

**SUSSISTENDO** nel caso di specie i requisiti di cui al citato art. 5;

**VISTO** che, per titoli identici, il riconoscimento del titolo è stato subordinato al superamento di una misura compensativa;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Essam Ahmed Abdo Al-Nagashi è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Medico Chirurgo", rilasciato nel luglio 1997 dall'Università di Sana'a (Repubblica dello Yemen) al Sig. Essam Ahmed Abdo Al-Nagashi , nato a Lahji (Yemen) il 3 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Essam Ahmed Abdo Al-Nagashi** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08441**

DECRETO 5 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Al Jalbout Samer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Al Jalbout Samer,** cittadino libanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Diplôme de Docteur en Médecine", conseguito in Libano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 9 dicembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Al Jalbout Samer è risultato idoneo;

**VISTO** il documento con il quale l'Ambasciata d'Italia in Libano ha attestato, in data 12 settembre 2008, che Samer Khalil Jalbout e Al Jalbout Samer sono la stessa persona;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Diplôme de Docteur en Médecine ", rilasciato in data 4 luglio 2008 dalla Facoltà di Medicina dell'Università Saint-Joseph di Beirut (Libano) al Sig. Samer Khalil Jalbout, nato a Beirut (Libano) il 26 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Al Jalbout Samer** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08442**

DECRETO 9 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Revencu Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Revencu Veronica,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Diploma di Laurea in Medicina – AS n. 002404" conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Revencu Veronica è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo "Diploma di Laurea in Medicina – AS n. 002404", rilasciato in data 30 giugno 1998 dalla Università dello Stato di Medicina e Farmacia "Nicolae Testemitanu" di Chisinau (Repubblica Moldova) alla Sig.ra revencu Veronica, nata a Chisinau (repubblica Moldova) il 6 agosto 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Revencu Veronica** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08443**

DECRETO 9 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Herminia Alejandra Flores, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Herminia Alejandra Flores,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Médica Cirujana" conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Herminia Alejandra Flores è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Médica Cirujana", rilasciata in data 26 aprile 1991 dall'Universidad Nacional de Córdoba-Facultad de Ciencias Médicas di Córdoba (Argentina) alla Sig.ra Herminia Alejandra Flores, nata ad Haedo, Buenos Aires (Argentina) il 22 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La Dott.ssa Herminia Alejandra Flores è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08444**

DECRETO 10 giugno 2009.
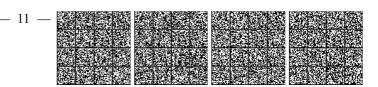
**Riconoscimento, alla sig.ra Dyachuk Nataliya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Dyachuk Nataliya,** cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo "ДИПЛОМ КЗ N. 014094" conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Dyachuk Nataliya è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo "ДИПЛОМ КЗ N. 014094" , rilasciato in data 25 giugno 1997 dal Ministero della Pubblica Istruzione dell'Ucraina – Accademia Universitaria Statale di Medicina "I.Y. Gorbachevskyy" di Ternopil (Ucraina) alla Sig.ra Dyachuk Nataliya Volodymyrivna, nata a Voldarrsk-Volynskiy (Ucraina) il 17 giugno 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Dyachuk Nataliya** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08445**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Shytaj Edlir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Shytaj Edlir,** cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Laurea in Medicina" (diploma n. 2003-97/090), conseguito in Turchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 marzo 2006 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Shytaj Edlir è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Laurea in Medicina", (diploma n. 2003-97/090), conseguito in data 27 giugno 2003 presso l'Università di Marmara di Istanbul – Facoltà di Medicina (Turchia) dal Sig. Edlir Shytaj, nato a Durazzo (Albania) il 19 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Shytaj Edlir** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08446**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Gallo Jorge, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Gallo Jorge,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Doctor en Medicina" conseguito in Uruguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Gallo Jorge è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Doctor en Medicina ", rilasciato in data 6 giugno 1984 dalla "Universidad de La Republica – Facultad de Medicina", Republica Oriental del Uruguay, al Sig. Gallo Póppolo Jorge Daniel, nato a Montevideo (Uruguay) il 3 luglio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Gallo Jorge** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08447**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bogdanović Lidija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Bogdanović Lidija,** cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doktor Medicine" conseguito nella Repubblica di Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Bogdanović Lidija è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo "Doktor Medicine", rilasciato in data 10 luglio 2002 dalla Università degli Studi di Zagabria – Facoltà di Medicina , Zagabria (Repubblica di Croazia) alla Sig.ra Bogdanović Lidija, nata a Zagabria (Croazia) il 5 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Bogdanović Lidija** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08448**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mazibrada Jasenka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Mazibrada Jasenka,** cittadina croato-serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doktor Medicine" conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 30 settembre 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Mazibrada Jasenka è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo "Doktor Medicine", rilasciato in data 31 maggio 2002 dalla Università degli Studi di Novi Sad – Facoltà di Medicina (Repubblica di Serbia) alla Sig.ra Mazibrada Jasenka, nata a Spalato (Croazia) l'1 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Mazibrada Jasenka** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08449**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Gumbs Andrew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Gumbs Andrew,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Medicinae Doctoris" conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Gumbs Andrew è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Medicinae Doctoris ", rilasciato in data 25 maggio 1998 dalla "Yale University School of Medicine", New Haven , Connecticut (USA) al Sig. Gumbs Andrew Alexander, nato a New York (Stati Uniti) il 2 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Gumbs Andrew** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08450**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Del Pozo Ana Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Del Pozo Ana Carolina,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Médica" conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Del Pozo Ana Carolina è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Médica ", rilasciato in data 2 marzo 2001 dall'Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Ciencias Médicas di La Plata (Argentina) alla Sig.ra Del Pozo Ana Carolina, nata a La Plata -Buenos Aires (Argentina) il 7 novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Del Pozo Ana Carolina** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08451**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Jriwat Mohamed Fowad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Sig. Jriwat Mohamed Fowad,** cittadino libico, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Laurea in Medicina e Chirurgia MBBCh", conseguito in Libia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 9 dicembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Jriwat Mohamed Fowad è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Laurea in Medicina e Chirurgia MBBCh", conseguito nel gennaio 1994 presso l'Università El Fatah per le Scienze Mediche di Tripoli (Libia) dal Sig. Jriwat Mohamed Fowad, nato a Tripoli (Libia) il 26 agosto 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. Il **Dott. Jriwat Mohamed Fowad** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08452**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Katusic Dragana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Katusic Dragana,** cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doktor Medicine" conseguito nella Repubblica di Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 30 settembre 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Katusic Dragana è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo "Doktor Medicine", rilasciato in data 1 luglio 1998 dalla Università degli Studi di Zagabria – Facoltà di Medicina , Zagabria (Repubblica di Croazia) alla Sig.ra Dragana Katusic, nata a Novska (Croazia) il 2 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Katusic Dragana** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08453**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Urriza Marianela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Sig.ra Urriza Marianela,** cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Médica" conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Urriza Marianela è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Médica", rilasciato in data 20 maggio 2004 dalla "Universidad Nacional de La Plata- Facultad de Ciencias Médicas" di La Plata (Repubblica Argentina) alla Sig.ra Urriza Marianela, nata a Tandil – Buenos Aires (Argentina) l'8 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo;**
2. La **Dott.ssa Urriza Marianela** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo,** previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08454**

DECRETO 11 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Levchyshyna Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Dr.ssa Levchyshyna Olga,** cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in Anestesia e Rianimazione "СЕРТИФІКАТ n. 000342" conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione dell'8 novembre 2007 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Dr.ssa Levchyshyna Olga è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione in Anestesia e Rianimazione "СЕРТИФІКАТ n. 000342" , conseguito in data 21 giugno 1999 presso l'Accademia Universitaria Militare di Medicina di Kiev (Ucraina) dalla Dr.ssa Levchyshyna Olga Georgiyivna, nata a Yaltushkiv (Ucraina) il 15 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. La **Dott.ssa Levchyshyna Olga** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08455**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Massey Pablo Adolfo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Dr. Massey Pablo Adolfo,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in "Clínica Médica" conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Medicina Interna;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 13 dicembre 2006 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Dr. Massey Pablo Adolfo è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Medicina Interna;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione in "Clínica Médica", rilasciato in data 31 maggio 1997 dal "Ministerio de Salud y Accion Social – Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón" di Neuquén (Argentina), al Dr. Massey Pablo Adolfo, nato a Paranà (Entre Rios – Argentina) l'8 luglio 1969, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. Il **Dott. Massey Pablo Adolfo** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Medicina Interna**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08456**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Angelini Henriquez Maribel Virginia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Dr.ssa Angelini Henriquez Maribel Virginia,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in "Oftalmología" conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Oftalmologia**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 17 ottobre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Dr.ssa **Angelini Henriquez Maribel Virginia** è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Oftalmologia;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

**1.** Il titolo di specializzazione in "Oftalmología", rilasciato in data 31 dicembre 1991 dallo "Hospital Vargas de Caracas" (Venezuela) alla Dr.ssa Angelini Maribel, nata a Maracay (Venezuela) il 6 ottobre 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La **Dott.ssa Angelini Henriquez Maribel Virginia** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Oftalmologia**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08457**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Díaz Brito Jack Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Dr. Díaz Brito Jack Antonio,** cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Especialista en Cirugía General" conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Chirurgia Generale**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Dr. Díaz Brito Jack Antonio è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Chirurgia Generale;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di "Especialista en Cirugía General" rilasciato in data 9 agosto 2001 dal "CES – Instituto de Ciencias de la Salud" di Medellín (Antioquia-Colombia) al Dr. Díaz Brito Jack Antonio, nato a Maicao (Guajira – Colombia) il 24 settembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. Il **Dott. Díaz Brito Jack Antonio** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Chirurgia Generale**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08458**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Losi Ennio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Dr. Losi Ennio,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in "Cirurgia Plástica" conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Dr. Losi Ennio è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione in "Cirurgia Plástica", rilasciato in data 23 aprile 1992 dalla "Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro" , Rio de Janeiro (Brasile) al Dr. Losi Ennio, nato a Firenze il 25 agosto 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. Il **Dott. Losi Ennio** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08459**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rozik Azza Mohamed Rizk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Dr.ssa Rozik Azza Mohamed Rizk,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Master Degree in Ginecologia e Ostetricia" conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Dr.ssa Rozik Azza Mohamed Rizk è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione "Master Degree in Ginecologia e Ostetricia", conseguito nel maggio 2001 presso l'Università di Zagazig – Facoltà di Medicina (Repubblica Araba d'Egitto) dalla Dr.ssa Rozik Azza Mohamed Rezk, nata a Domiat (Egitto) il 7 giugno 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. La **Dott.ssa Rozik Azza Mohamed Rezk** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08460**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Moneta Ilaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Dr.ssa Moneta Ilaria,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Resident in Pediatric" conseguito negli Stati Uniti e del titolo di "Fellowship in Pediatrics" conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Pediatria**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione dell'8 novembre 2007 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Dr.ssa Moneta Ilaria è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Pediatria;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

**1.** Il titolo di specializzazione "Resident in Pediatric", rilasciato in data 30 giugno 2005 dal "Suny Downstate Medical Center" di Brooklyn, New York (Stati Uniti), ed il titolo di "Fellowship in Pediatrics" rilasciato in data 1 agosto 2007 dal " Montreal Children's Hospital of the McGill University Health Centre" di Montréal, Québec (Canada), alla Dr.ssa Moneta Ilaria, nata a Pisa il 29 agosto 1971, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La **Dott.ssa Moneta Ilaria** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Pediatria**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A08461

DECRETO 17 giugno 2009.
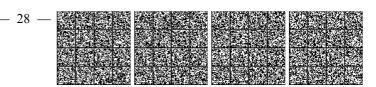
**Riconoscimento, alla sig.ra Mikhalyaeva Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Dr.ssa Mikhalyaeva Olga,** cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in Radiodiagnostica "СПБ n. 081456" conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Radiodiagnostica**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 14 marzo 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Dr.ssa Mikhalyaeva Olga è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Radiodiagnostica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione in Radiodiagnostica "СПБ n. 081456" , rilasciato in data 1 giugno 2000 dalla "Accademia Medica degli Studi Postuniversitari di San Pietroburgo" (Federazione Russa) alla Dr.ssa Mikhalyaeva Olga, nata a Kalmykia (Federazione Russa) il 12 marzo 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. La **Dott. ssa Mikhalyaeva Olga** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Radiodiagnostica**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08462**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Abrusci Vito, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Dr. Abrusci Vito,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in "Dermatologia e Sifilografia" conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 27 settembre 2007 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Dr. Abrusci Vito è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione in "Dermatologia e Sifilografia", conseguito in data 17 novembre 1989 presso la "Universidad Central de Venezuela" di Caracas (Venezuela) dal Dr. Abrusci Vito, nato a Bari il 16 gennaio 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. Il **Dott. Abrusci Vito** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A08463

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, al sig. Vergara Arturo Ruben Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale il **Dr. Vergara Arturo Ruben Martin,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in "Clínica Médica" conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Medicina Interna;**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Dr.Vergara Arturo Ruben Martin è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Medicina Interna;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione in "Clínica Médica", rilasciato in data 10 agosto 1999 dal "Ministerio de Salud y Accion Social – Secretaria de Politica Y Regulacion de Salud, Subsecretaria de Regulacion Y Fiscalizacion Sanitaria, Direccion Nacional de Fiscalizacion Sanitaria" di Buenos Aires (Argentina), al Dr. Vergara Arancibia Arturo Ruben Martin, nato a Junín (Buenos Aires – Argentina) il 10 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. Il **Dott. Vergara Arturo Ruben Martin** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Medicina Interna**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08464**

DECRETO 17 giugno 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Verela Natalia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia e immunologia clinica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza con la quale la **Dr.ssa Varela Natalia Maria,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione "!° Grado en Immunologia" conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

**VISTO** l'art. 60 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTA** la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 27 settembre 2007 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale la Dr.ssa Varela Natalia Maria è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**DECRETA**

1. Il titolo di specializzazione "1° Grado en Immunologia", rilasciato in data 5 dicembre 1989 dal "Ministerio de Salud Publica – Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana" (Cuba) alla Dr.ssa Varela Krikorian Natalia Maria, nata a Sancti-Spiritus (Cuba) il 25 febbraio 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. La **Dott.ssa Varela Natalia Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica**, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A08465**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903113/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.